



IlProcessoDigitale.it

ask2@ilprocessodigitale.it



**VADEMECUM RAPIDO:
LINEE GUIDA PER LE IMPUGNAZIONI
AI PROVVEDIMENTI DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE DEL
DISTRETTO DI NAPOLI**

IL PROCESSO
DIGITALE

*come da Provvedimenti del Tribunale Ordinario di Napoli – Uffici della
Dirigenza Amministrativa pubblicato sul sito del Tribunale di Napoli il 5
marzo 2021, del Tribunale del Riesame di Napoli – VADEMECUM
AVVOCATI del 19 febbraio 2021,*

Versione 1.0 aprile 2021

A cura di Avv. Francesco Maria Amodeo

Indice

Premessa	Pag. 2
FAQ	Pag. 3
1. Come redigere l'Atto: regole generali	Pag. 3
2. Come e dove inviare un Appello.	Pag. 3
3. Come e dove inviare un gravame ex artt. 309, 310 e ss. c.p.p	Pag. 4
4.	Pag.
5.	Pag.

Premessa: il presente lavoro si fonda su tutti i provvedimenti organizzativi emessi dalle autorità di cui alla copertina, organizzati sul tema delle impugnazioni.

È il stato mantenuto il sistema delle FAQ per consentire una agile consultazione ed un efficiente problem-solving del flusso lavoro.

FAQ

1. CHE FORMA DEVE AVERE L'ATTO DA INVIARE: REGOLE GENERALI.

L'atto da inviarsi, in tutti i provvedimenti esaminati e richiamati, deve avere sempre la stessa forma, ossia quella prevista nel Provvedimento del D.G.S.I.A. del 9.11.2020 il quale all'art. 3 statuisce che

“L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari indicati nell'art. 2, rispetta i seguenti requisiti:

è in formato PDF;

è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;

è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

2. I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti requisiti:

sono in formato PDF; le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi.

3. Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES. Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.

4. La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata assegnata all'ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze è pari a 30 Megabyte.”

2. DEVO DEPOSITARE UN APPELLO AVVERSO UNA SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI NAPOLI IN FUNZIONE COLLEGIALE O MONOCRATICA. COME FARE?

Si deve inviare una **PEC** alla Sezione di Competenza del Giudice del che ha emesso il provvedimento impugnato, **indicando nell'oggetto della mail la sezione destinataria, il Giudice/Collegio che ha emesso il provvedimento, gli estremi identificativi della procedura cui l'impugnazione si riferisce (R.G.Dib. - R.G.N.R. - Numero Sentenza – si consiglia di indicare anche il Nome Imputato e la data della Sentenza), e allegando l'ATTO di APPELLO** ai seguenti indirizzi:

depositoattipenali1.tribunale.napoli@giustiziacert.it (Sez. G.I.P.)

depositoattipenali2.tribunale.napoli@giustiziacert.it (Sez. G.I.P.)

depositoattipenali3.tribunale.napoli@giustiziacert.it (Sez. 1, 3, 4, 5, 7, 11)

depositoattipenali4.tribunale.napoli@giustiziacert.it (Sez. 6, 9 C.Assise, Mis.Prev.)

depositoattipenali6.tribunale.napoli@giustiziacert.it (Sez. Dist. Ischia)

ATTENZIONE

L'art. 24, comma 6 sexies della L.176/2020 introduce una nuova fattispecie di inammissibilità relativa alla mancanza di anche di uno solo dei requisiti tecnici dell'atto e dell'invio ad un indirizzo PEC errato ovvero diverso da quello del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In più tutti gli eventuali allegati devono essere firmati digitalmente. La verifica della sussistenza dei requisiti tecnici dell'atto è affidata al Giudice a quo, come recentemente ricordato dal Primo Presidente della Cassazione con la nota del 5 marzo 2021.

2.1 SVOLGIMENTO IN PRESENZA (DISPOSIZIONI EMERGENZIALI)

DISPOSIZIONI PER LA DECISIONE DEI GIUDIZI PENALI DI APPELLO NEL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

1. Dalla data di entrata in vigore del cd. Decreto Ristori Bis e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la Corte di Appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.

2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla Cancelleria della Corte di Appello per via telematica ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d'appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

3. La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed e' trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza.

3. DEVO DEPOSITARE UNA RICHIESTA DI RIESAME EX ART. 309 C.P.P. OVVERO UN APPELLO AL RIESAME EX ART. 310 E SS. C.P.P.. COME FARE?

Per il deposito di queste impugnazioni non occorre prenotazione. Si deposita in cancelleria del Riesame dalla 8.30 alle 12.30. In alternativa si può depositare l'atto ad un Ufficio Impugnazioni Esterne, ovvero spedirlo con Raccomandata. Dal 4.1.2021 si può inviare una **PEC** al seguente indirizzo

depositoattipenali5.tribunale.napoli@giustiziacert.it

ATTENZIONE

La pec in uso in precedenza riesame.tribunale.napoli@giustiziacert.it non sarà più valida.

Anche in questo caso l'atto deve rispettare i requisiti tecnici indicati in precedenza.

2.1 RICHIESTE DI TRATTAZIONI IN PRESENZA, MEMORIE E ALLEGATI, RINUNCE O ALTRI ATTI RELATIVI A PROCEDURE PENDENTI INNANZI IL RIESAME.

Gli indicati atti vanno indirizzati alle PEC della Sezione del Riesame competente, che sono:

ottavariesame.tribunale.napoli@giustiziacert.it

decimariesame.tribunale.napoli@giustiziacert.it

dodicesimariesame.tribunale.napoli@giustiziacert.it

2.2 SOLLECITI INVIO ATTI PER FISSAZIONE PROCEDURE DI RIESAME O APPELLO AL RIESAME. RINVIO.

Il Tribunale del Riesame di Napoli ha invitato tutti i colleghi sollecitare l'invio atti, in seguito a richieste ex artt. 309, 310 e ss. registrate ma in attesa di tale attività,

utilizzando la casella PEC assegnata all'Autorità che deve provvedere. Non sono indicate particolari formalità, ma si presume sia necessario indicare almeno i numeri di R.G., R.I.M.C. ed il nome e cognome dell'interessato. Dunque si rinvia all'elenco nel sito per l'individuazione dell'indirizzo digitale della Cancelleria del Giudice del provvedimento impugnato.

3. OPPOSIZIONE ALL'ARCHIVIAZIONE: COME FARE?

L'Istanza di opposizione alla richiesta di archiviazione va fatta con deposito della medesima sul Portale del Processo Penale Telematico.

NOTE:

per qualsiasi aggiornamento verificare sempre sui siti istituzionali la correttezza delle informazioni inserite e su www.ilprocessodigitale.it l'esistenza di normative e indicazioni differenti.

Comunicateci su ask2@ilprocessodigitale.it tutte le eventuali osservazioni e i sempre graditi suggerimenti.

Il presente lavoro è stato redatto in data 28 aprile 2021

Il Team di IlProcessoDigitale.it

Redazione: Avv.to Francesco Maria Amodeo

Avv.to Maria Chiara Fusco

Avv.to Luca Mottola

Avv.to Annalisa Mancini

Comunicazione: Avv.to Raffaele De Cicco

Sviluppo e Progettazione: Avv.to Raffaele Monaco

Fabio Palestra (CEO Bluhat4 Innovation)